

## Condizioni Generali di Fornitura e Servizio della SCHAEFER GmbH

Aggiornato a: novembre 2010

Indice	Pagina
<b>A. Disposizioni generali</b>	<b>3</b>
I. Campo di applicazione	3
II. Conclusione del contratto	3
III. Entità della fornitura e del servizio, Termini per l'adempimento	4
IV. Prezzi	5
V. Condizioni di pagamento	<b>6</b>
VI. Riserva di proprietà	<b>7</b>
VII. Obblighi di cooperazione del cliente	9
VIII. Responsabilità per difetti e responsabilità generale	9
IX. Riservatezza	11
X. Altro: luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, trattamento dati, clausola salvatoria	12
 <b>B. Condizioni particolari per la fornitura di merci</b>	 <b>13</b>
I. Campo di applicazione	13
II. Oggetto della fornitura	13
III. Trasmissione del rischio	13
IV. Fornitura di software	13
 <b>C. Condizioni particolari per lo sviluppo, la realizzazione e l'adeguamento di impianti di sollevamento</b>	 <b>15</b>
I. Campo di applicazione	15
II. Oggetto del contratto	15
III. Entità della fornitura e diritti di utilizzo del software	15
IV. Nomina dei responsabili di progetto	16
V. Obblighi di collaborazione	16
VI. Autorizzazione del capitolato d'oneri	17
VII. Modifica durante l'esecuzione dei lavori / Change Request Management	17
VIII. Collaudo	18
IX. Disposizioni complementari relative alla garanzia	19

<b>D. Condizioni particolari per prestazioni di manutenzione di impianti di sollevamento</b>	<b>20</b>
I. Campo di applicazione	20
II. Descrizione del servizio	20
III. Requisiti di prestazione per servizi di manutenzione di un impianto di sollevamento	20
IV. Periodo di copertura	21
V. Luogo di prestazione	21
VI. Riparazione	21
VII. Componenti soggetti a usura	22
VIII. Obblighi di cooperazione del cliente, protezione dei dati	22
IX. Collaudo degli interventi	23
X. Disposizioni integrative per la garanzia	24
XI. Manutenzione a distanza	<b>24</b>
<b>E. Condizioni particolare per l'utilizzo di servizi di assistenza telefonica</b>	<b>25</b>
I. Campo di applicazione	25
II. Descrizione del servizio	25
III. Nessuna possibilità di eliminazione di guasti tramite il servizio di assistenza telefonica	25
<b>F. Condizioni specifiche per formazioni su impianti di sollevamento</b>	<b>26</b>
I. Campo di applicazione	26
II. Requisiti di prestazione	26
III. Oggetto della formazione, stato di conoscenze dei partecipanti al corso di formazione	26
IV. Partecipanti ad un corso di formazione	27
V. Disdetta, Rinvio di un corso di formazione	27

## A. Disposizioni generali

### I. Campo di applicazione

1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura e Servizio sono valide per tutti i nostri ambiti di attività. Pertanto, sono applicabili sia alla consegna di merce, in particolare di hardware e pezzi di ricambio, alla vendita e alla fornitura di software, documentazione inclusa, che per la prestazione di servizi, in particolare l'esecuzione di prestazioni di manutenzione e altri servizi.
2. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura e Servizio valgono esclusivamente nell'ambito dei nostri rapporti con i clienti. Esse sono valide altresì per tutte le relazioni commerciali future e per tutti i nuovi contatti commerciali con i clienti, come ad esempio per l'avviamento di trattative contrattuali o di un contratto, anche se esse non vengono nuovamente concordate esplicitamente oppure se non si fa sempre nuovamente riferimento ad esse in modo esplicito. Si respinge espressamente la validità di condizioni generali di ordinazione e di acquisto del cliente.
3. Se nei singoli casi sorgono obbligazioni contrattuali nei confronti di persone o imprese, che non devono figurare esse stesse come parte contraente, si applicano anche nei confronti di queste le limitazioni di responsabilità previste nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e Servizi, laddove le presenti Condizioni siano state incluse nei confronti di terzi, al momento del sorgere dell'obbligazione contrattuale. Ciò vale soprattutto nel caso in cui, al momento dell'instaurazione dell'obbligazione contrattuale, i terzi erano già informati o sono venuti a conoscenza delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e Servizi.
4. L'accettazione da parte del cliente delle nostre prestazioni e forniture costituisce l'accettazione della validità delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e Servizio.

### II. Conclusione del contratto

1. Le nostre offerte, salvo diversamente concordato, sono vincolanti per quattro settimane a partire dall'emissione dell'offerta.
2. Siamo vincolati ad una commessa, solo se questa viene confermata da noi per iscritto o quando iniziamo l'esecuzione della stessa.
3. Laddove l'ordine venga effettuato a voce o per telefono, il cliente ha l'obbligo, su nostra richiesta, di confermare per iscritto la nostra accettazione scritta della propria commessa.

In caso di mancato invio da parte del cliente della conferma scritta entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, non siamo più vincolati alla commessa, ed, entro altri cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di conferma, siamo autorizzati ad esercitare il diritto di recesso. L'esercizio dello stesso necessita della forma scritta.

### III. Oggetto della fornitura e del servizio, Termini per l'adempimento

1. Per l'oggetto della nostra fornitura o dei nostri servizi, fa fede la nostra offerta scritta o la nostra conferma dell'ordine. Accordi accessori e modifiche richiedono la nostra conferma scritta. Se la nostra offerta o la nostra conferma della commessa si basava sulle indicazioni del cliente (dati, cifre, illustrazioni, disegni, pesi e misure, ecc.), la nostra offerta è vincolante solo se tali indicazioni erano adeguate. Se a seguito della stipula del contratto dovesse risultare che l'incarico non può essere eseguito secondo le indicazioni del cliente, e qualora il cliente non fosse disposto ad accettare le soluzioni sostitutive da noi proposte e a farvi carico delle eventuali spese aggiuntive effettive, siamo autorizzati a recedere dal contratto.
2. Per tutte le forniture e i servizi, abbiamo diritto a pagamenti parziali in misura ragionevole. Inoltre siamo autorizzati ad incaricare subappaltatori ai fini dell'adempimento dei nostri obblighi contrattuali.
3. Qualora veniamo a conoscenza del rischio di mancanza di solvibilità del cliente, abbiamo il diritto di eseguire forniture di merce o servizi solo dietro pagamento anticipato o versamento di cauzione. Nel caso in cui il cliente non dovesse versare il pagamento anticipato o la cauzione entro un'opportuna proroga, resta salvo il nostro diritto di recedere da singoli contratti stipulati.
4. I termini e le scadenze di fornitura e di adempimento delle prestazioni costituiscono sempre le indicazioni ottimali, ma non sono in genere vincolanti. L'inizio del termine di consegna e il rispetto dei termini di consegna presuppongono che il cliente adempia regolarmente e puntualmente agli obblighi di collaborazione di sua competenza, e che lo stesso fornisca tutta la documentazione necessaria e versi eventuali pagamenti anticipati concordati.
5. Le indicazioni allegate alle nostre offerte, come ad esempio disegni, pesi, misure e capacità, se non espressamente dichiarate vincolanti, fanno fede solo in maniera indicativa. Ci riserviamo tutti i diritti relativi a disegni, bozze, modelli o simili lavori preliminari.

6. In caso di forza maggiore o di altre circostanze straordinarie e involontarie, non cadiamo in mora. Anche in tal caso abbiamo diritto a recedere dal contratto, seppure ci troviamo già in ritardo di pagamento. In particolare non siamo in mora in caso di ritardi nella consegna, ove questi siano dovuti a fornitura non corretta o non puntuale da parte dei nostri fornitori, dei quali non siamo responsabili. In caso di impedimenti di durata provvisoria, i termini di consegna e di prestazione sono da considerarsi prorogati, o rimandati, per una durata pari al periodo di impedimento più un opportuno periodo di avviamento.
7. Se siamo obbligati per contratto ad una prestazione anticipata, abbiamo diritto a negare la prestazione dovuta, se dopo la stipula del contratto risulta evidente che il nostro diritto al corrispettivo è compromesso dall'insufficiente solvibilità del cliente. Ciò avviene soprattutto nel caso in cui la controprestazione che ci spetta è compromessa a causa delle cattive condizioni patrimoniali del cliente oppure se esiste la minaccia di altri impedimenti del pagamento, come ad esempio divieti di esportazione o di importazione, guerra, insolvenza di fornitori o assenze per malattia del personale necessario.

#### IV. Prezzi

1. I nostri prezzi sono al netto e sono da intendersi, per le consegne, sempre "franco fabbrica" (EXW Incoterms 2010); per quanto riguarda i servizi, i prezzi si riferiscono all'esecuzione della prestazione nel luogo di adempimento concordato. Quando si emette la fattura, si include l'IVA per l'importo relativo previsto dalla legge.
2. Nel caso in cui venga concordato un termine di prestazione di oltre quattro mesi tra la data di conferma dell'ordine e l'esecuzione della prestazione, durante questo periodo abbiamo il diritto ad addebitare al cliente, nella misura corrispondente, gli eventuali rincari dei costi da noi nel frattempo sostenuti a causa dei aumenti dei prezzi verificatisi. Lo stesso vale se è stata concordata un termine per l'adempimento inferiore a quattro mesi, ma la prestazione, per motivi di cui è responsabile il cliente, può essere effettuata da parte nostra solo oltre quattro mesi dalla conferma dell'ordinazione.
3. Spese e costi di viaggio, salvo diversamente concordato, vengono saldati a parte. Il compenso dei costi di viaggio e di pernottamento da parte del cliente avviene dietro presentazione di ricevute in copia e detrazione degli importi di IVA a monte compresi, come indicato di seguito, salvo diversamente concordato per iscritto tra le parti prima del viaggio: per le spese di viaggio, in caso di arrivo con auto privata, si applica un compenso pari a EURO 0,75 per chilometro percorso più IVA, come concordato, in caso di viaggio in treno, si applicano i costi di un biglietto ferroviario in seconda

classe, e, in caso di viaggio in aereo (a partire da un viaggio di oltre 300 km), i costi di un biglietto di Economy Class. Va aggiunto un importo pari a 45 EURO per ora di viaggio iniziata. In caso di pernottamento, il cliente risarcisce opportuni costi di pernottamento in un albergo di classe media, più una cifra forfetaria di pernottamento e vitto pari a 45 EURO per pernottamento.

## V. Condizioni di pagamento

1. Salvo diversamente concordato nel contratto, la nostra richiesta scade entro 30 giorni dall'arrivo della fornitura o dalla completa prestazione del nostro servizio, senza alcuna deduzione. Se le nostre forniture o servizi vengono effettuate in parti delimitabili, abbiamo diritto ad esigere il pagamento corrispondente per ogni parte di prestazione.
2. Se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla fornitura o dalla completa prestazione del nostro servizio, si concede uno sconto pari al 2%.
3. Senza espresso accordo, il cliente non ha diritto ad effettuare detrazioni.
4. Se il cliente ha sede al di fuori della Germania e, in base agli accordi contrattuali non è prevista alcuna fornitura dietro pagamento anticipato, anche senza specifico accordo, siamo autorizzati a vincolare la nostra prestazione alla presentazione di una lettera di credito da parte di una banca o cassa di risparmio autorizzata dall'Unione Europea, secondo le "Norme ed Usi Uniformi relative ai Crediti Documentari" (ERA 500)/Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500) della Camera di Commercio internazionale (ICC), pari al prezzo lordo di prestazione. Se non chiediamo il rilascio di tale lettera di credito e se non è stato concordato diversamente nel contratto, la nostra richiesta diventa esigibile all'arrivo della fornitura oppure a completa prestazione del nostro servizio. Se eseguiamo le nostre forniture o prestazioni in parti delimitabili, in ogni caso abbiamo diritto ad esigere per ogni parte un compenso parziale corrispondente ed eventualmente a richiedere per ogni parte la presentazione di una lettera di credito.
5. Se il cliente risulta in ritardo di pagamento, è tenuto a risarcirci i danni di mora causati, in particolare a versare interessi pari all'8 percento oltre il tasso d'interesse di base. Se il cliente risulta in ritardo di oltre 14 giorni nel pagamento di un intero importo o di un importo parziale esigibili, il cliente viola gli obblighi derivanti da una riserva di proprietà oppure, il corrispettivo che ci spetta, a causa di difficili condizioni patrimoniali del cliente, è compromesso, pertanto tutto il resto dei crediti in sospeso diventa immediatamente esigibile per il pagamento.

6. Il pagamento mediante cambiali è consentito solo previo accordo esplicito e vale anche allora solo a titolo di pagamento pro solvendo.
7. Le nostre richieste di compensazione possono essere saldate solo con crediti che siano stati giuridicamente o incontestabilmente accertati. Lo stesso vale per l'esercizio del diritto di ritenzione. Per il resto, il cliente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione, solo se questo poggia sullo stesso rapporto contrattuale.
8. La cessione di crediti nei nostri confronti da parte del cliente necessita la nostra previa autorizzazione, che neghiamo solo per motivi validi.

## VI. Riserva di proprietà

1. Fino a completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto stipulato e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce fornita.
2. Fino al momento del pagamento completo dei crediti garantiti, le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere né date in pegno a terzi, né cedute a titolo di garanzia..Pertanto, il cliente è tenuto a segnalarci immediatamente per iscritto, se e in che misura vi sia stato un intervento da parte di terzi sulla merce che ci appartiene.
3. In caso di inadempienza contrattuale da parte del cliente, in particolare di mancato pagamento da parte del medesimo del prezzo di acquisto esigibile, abbiamo il diritto, secondo le disposizioni di legge, di recedere dal contratto e/o rivendicare la merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non implica contemporanea dichiarazione di recesso; piuttosto, possiamo pretendere la sola restituzione della merce e riservarci il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, se il cliente non paga il prezzo di acquisto esigibile, possiamo rivendicare tali diritti solo dopo aver fissato senza successo un opportuno termine di pagamento per il cliente o se ciò non risulti indispensabile ai sensi delle disposizioni di legge.
4. Al cliente è consentito, nell'ambito del regolare esercizio della propria attività, rivendere e/o trasformare le merci soggette a riserva di proprietà. In tal caso si applicano in aggiunta le seguenti disposizioni.
  - a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivanti dalla lavorazione, combinazione o aggregazione della nostra merce, per il loro intero valore, ove noi risultiamo produttori. Se in caso di lavorazione, combinazione o aggregazione con merce di terzi, resta intatto il diritto di proprietà, ne

consegue l'acquisizione da parte nostra di comproprietà dei beni così prodotti, in relazione al loro valore contabile. Del resto, per il prodotto derivante si applicano le medesime disposizioni previste per la merce fornita con riserva di proprietà.

- b) I crediti derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto a terzi vengono ceduti dal cliente a noi, per sicurezza, già da ora per intero oppure per l'importo corrispondente all'eventuale percentuale di nostra comproprietà, conformemente al capoverso precedente. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi del cliente indicati al precedente punto 2 si applicano anche in considerazione dei crediti ceduti.
  - c) Il cliente mantiene al nostro pari la facoltà di riscuotere i suddetti crediti. Ci impegniamo a non riscuotere il credito in questione finché il cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non finisca in mora, non venga presentata alcuna istanza di fallimento, né sussistano altri fattori che pregiudicano la sua solvibilità. In tal caso però, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i rispettivi debitori, ci fornisca tutti i dati necessari per la riscossione, ci consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
  - d) Nel caso in cui il valore realizzabile delle garanzie ecceda del 10% la somma dei nostri crediti, su richiesta del cliente autorizziamo garanzie a nostra scelta.
5. Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce oggetto di riserva. Il cliente è altresì tenuto, su nostra richiesta, ad assicurare la merce oggetto di riserva in modo sufficiente rispetto al nuovo valore, contro eventuali danni derivanti da incendio, acqua e furto. Qualora risultassero necessari interventi di manutenzione e ispezione, il cliente è tenuto ad eseguirli a proprie spese e in modo puntuale.

Se l'efficacia di questa riserva di proprietà dipende dalla sua registrazione, per es. nei registri pubblici del paese del cliente, abbiamo diritto e siamo autorizzati dal cliente ad effettuare tale registrazione a sue spese. Il cliente è tenuto ad adottare gratuitamente tutte le opportune misure di cooperazione necessarie ai fini di tale registrazione..

## **VII. Obblighi di cooperazione del cliente**

- 1. Il cliente è tenuto a supportare noi e i nostri dipendenti nella consueta e ragionevole misura. Qualora dovessimo prestare servizi connessi al progetto per mezzo di nostri dipendenti, ai fini del supporto, su nostra richiesta può rendersi

necessario anche mettere a disposizione locali e postazioni di lavoro con PC e telefono, le cui spese sono a carico del cliente.

2. Materiale, informazioni e dati a noi necessari ai fini della prestazione dei nostri servizi devono essere messi a nostra disposizione dal cliente. Dati e supporti dati devono essere in condizioni tecnicamente perfette. Se nell'azienda del committente si applicano specifiche disposizioni di sicurezza aziendali o previste dalla legge, il committente è tenuto ad informarci a tal proposito prima della prestazione del nostro servizio.
3. Si escludono istruzioni del cliente ai nostri dipendenti in merito alla forma concreta della prestazione di servizi, salvo che non siano necessarie istruzioni correlate ai requisiti di sicurezza e agli ordinamenti aziendali all'interno dell'azienda del cliente. Istruzioni relative a singole questioni riguardanti servizi, o interventi necessari da parte nostra, devono essere fornite non ai dipendenti a cui abbiamo affidato l'incarico, ma ai partner di progetto da noi nominati per il progetto stesso. Decidiamo sempre dietro nostra responsabilità in merito alle misure necessarie nell'ambito dei nostri obblighi di prestazione.

## **VIII. Responsabilità per difetti e responsabilità generale**

1. Il diritto del cliente ad adempimento tardivo, riduzione, recessione dal contratto e risarcimento danni sussiste solo secondo le seguenti disposizioni:
  - a. Le rivendicazioni di difetti da parte del cliente, in particolare rivendicazioni per mancato adempimento, recesso dal contratto, riduzione e risarcimento danni, presuppongono che il cliente abbia adempiuto ai propri obblighi di controllo e denuncia (art. 377 e 381 dell'HGB, Codice commerciale tedesco). Se durante il controllo o successivamente si presenta un difetto, ciò deve essere comunicato a noi per iscritto e tempestivamente. La comunicazione è tempestiva se avviene entro due settimane, per cui, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'invio puntuale della comunicazione. Indipendentemente da tale obbligo di controllo e denuncia, il cliente è tenuto a segnalare per iscritto eventuali difetti evidenti (incluse forniture incomplete o errate) entro due settimane dalla fornitura. Anche in questo caso, ai fini del rispetto del termine stabilito, fa fede la spedizione puntuale della segnalazione. Se il cliente omette il controllo previsto e/o la segnalazione di difetti, è esclusa qualsiasi nostra responsabilità per il difetto non segnalato.
  - b. Il termine di garanzia per le nostre forniture e per i nostri servizi è di un anno a partire dalla decorrenza di prescrizione prevista dalla legge. Ciò non vale per

diritti di risarcimento danni o rivendicazioni in caso di occultamento volontario di difetti.

2. L'adempimento tardivo è regolato dalle seguenti disposizioni:
  - a. Se l'oggetto fornito risulta difettoso, è nostro diritto scegliere innanzitutto se procedere all'adempimento tardivo mediante eliminazione del difetto (rettifica successiva) oppure mediante fornitura di un oggetto senza difetti (fornitura sostitutiva). Resta fatto salvo il nostro diritto di negare la tipologia scelta di adempimento tardivo alle condizioni previste dalla legge.
  - b. Abbiamo diritto a vincolare il dovuto adempimento tardivo al pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente. Tuttavia, il cliente ha diritto a trattenere un'opportuna parte del prezzo d'acquisto proporzionale al difetto presente.
  - c. Il cliente è tenuto ad indicarci il tempo e la circostanza necessari per l'adempimento tardivo dovuto, e in particolare a consegnare la merce contestata ai fini del controllo. In caso di fornitura di sostituzione, il nostro cliente è tenuto a restituire l'oggetto difettoso secondo le disposizioni di legge.
  - d. Le spese necessarie ai fini del controllo e dell'adempimento tardivo, in particolare i costi di trasporto, pedaggio, lavoro e spese di materiale, sono a nostro carico in caso di effettiva presenza di difetto. Tuttavia, se una richiesta di eliminazione di un difetto da parte del cliente risulta ingiustificata, ci riserviamo il diritto di chiedere al cliente il risarcimento delle spese conseguenti.
  
3. Se il nostro servizio o la nostra fornitura previsti non dovessero essere effettuati, o questi avessero luogo in ritardo o in modo insufficiente, il cliente ha diritto a richiedere il risarcimento danni:
  - a. per danni riconducibili a violazione intenzionale o per colpa grave degli obblighi da parte nostra oppure ad una violazione degli obblighi intenzionale o per colpa grave da parte di uno dei nostri rappresentanti legali, impiegati con funzioni direttive o personale ausiliario, o ancora riconducibili a violazione intenzionale o con colpa di obblighi sostanziali del contratto (obblighi cardinali) da parte nostra, di uno dei nostri rappresentanti legali, impiegati con funzioni direttive oppure del personale ausiliario. Gli obblighi sostanziali previsti dal contratto (obblighi cardinali) sono obblighi che consentono l'esecuzione conforme del contratto e sul cui rispetto il cliente fa regolarmente affidamento.

- b. Per danni che ricadono nel campo di tutela di una garanzia da noi espressamente concessa (assicurazione) oppure che rientrano in una garanzia di qualità e durata.
4. In caso di violazione per colpa semplice di un obbligo contrattuale sostanziale, la responsabilità è limitata, a seconda della gravità, al danno tipico attendibile e prevedibile da parte nostra al momento della stipula del contratto prestando la dovuta attenzione.
5. Diritti di risarcimento danni nei nostri confronti per responsabilità obbligatoria prevista per legge, per esempio ai sensi della legge in materia di responsabilità sul prodotto, e correlati alla violazione della vita, dell'integrità fisica o della salute, restano fatte salve dalle precedenti disposizioni di cui al paragrafo VIII e sussistono nella misura giuridica entro i limiti di legge.
6. In caso di incarico o coinvolgimento di terzi nell'avviamento o nell'esecuzione del rapporto debitorio tra le parti, si applicano le restrizioni di garanzia e responsabilità sopra descritte anche nei confronti di terzi.

## IX. Riservatezza

1. Noi e il cliente ("le Parti") ci impegniamo a tenere segrete tutte le informazioni rispettivamente rese accessibili nell'ambito del contratto, definite riservate o riconoscibili come segreti commerciali o aziendali per altre circostanze e, salvo previa autorizzazione scritta o imposti per il raggiungimento dello scopo contrattuale, a non copiarle né inoltrarle a terzi o in altro modo. Tale obbligo di riservatezza resta valido anche per i cinque anni successivi al completo adempimento o conclusione della commessa.
2. Fanno eccezione le informazioni che
- già prima dell'inizio delle trattative contrattuali erano note ad una delle parti oppure sono state trasmesse da terzi come non riservate, salvo che questi a loro volta violino obblighi di riservatezza;
  - le parti hanno sviluppato indipendentemente l'una dall'altra;
  - sono note o lo diventino senza colpa o intervento delle parti oppure
  - devono essere rese note ai sensi di obblighi previsti dalla legge o da disposizioni di autorità o giudiziarie.

In quest'ultimo caso, la parte divulgante è tenuta ad informare la controparte tempestivamente prima della divulgazione. Altri obblighi previsti dalla legge in materia di riservatezza restano fatti salvi.

**X. Altro: luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, trattamento dei dati, clausola salvatoria**

1. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per qualsiasi eventuale controversia derivante dal rapporto contrattuale tra le parti è il tribunale di Sigmaringen, qualora il cliente sia commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico oppure non abbia alcun foro competente nella Repubblica Federale di Germania o trasferisca tale foro all'estero. Come eccezione in tal senso, siamo inoltre autorizzati a fare ricorso nei confronti del cliente presso il suo foro  competente  generale.

È commerciante qualsiasi imprenditore registrato nel registro delle imprese, che gestisca un'attività commerciale e necessiti di un'organizzazione aziendale organizzata in senso commerciale. Il cliente possiede il proprio foro competente generale all'estero se la propria sede commerciale si trova all'estero.

2. Il cliente è a conoscenza del fatto che i dati relativi agli scambi commerciali, inclusi i dati personali, devono essere memorizzati, elaborati nell'ambito delle esigenze commerciali e trasmessi a terzi. Il cliente acconsente a tale raccolta ed elaborazione dei dati.
3. Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e Pagamento o una qualsiasi disposizione nell'ambito di altri accordi risultasse inefficace o lo divenisse, resta fatta salva l'efficacia di tutte le altre disposizioni o accordi.
4. Ai rapporti giuridici contrattuali o di altro tipo con i nostri clienti si applica il diritto tedesco, con esclusione del diritto di compravendita dell'ONU.

## **B. Condizioni particolari per la fornitura di merci**

### **I. Campo di applicazione**

Le seguenti condizioni particolari di fornitura di merci si applicano come parte integrante delle Condizioni Generali di cui al punto A. a tutti i contratti stipulati con il cliente in materia di fornitura di merci, inclusi software.

### **II. Entità della fornitura**

1. Un'assicurazione sul trasporto per la merce da spedire viene contratta solo su espressa richiesta. L'assicurazione sul trasporto viene quindi contratta a nome e per conto del cliente.
2. È dovuto il trasferimento di proprietà e la cessione dell'oggetto di vendita. Il montaggio, l'installazione o la configurazione dell'oggetto di acquisto non sono dovuti, salvo espressamente concordato.

### **III. Trasferimento del rischio**

Il rischio di caduta o di danneggiamento della merce (hardware o software, più relativa documentazione fornita in dotazione) viene trasferito, anche in caso di consegne parziali, al momento della consegna della merce ai fini della spedizione a colui che ha effettuato l'ordine. Se la spedizione subisce ritardi per cause dovute al committente, il rischio si trasferisce al committente già a partire dall'avviso che la merce è pronta per la spedizione.

### **IV. Fornitura di software**

#### **1. Fornitura:**

- a. la fornitura del software, incluse le correzioni del programma, avviene rispettivamente sotto forma di codice dell'oggetto su un supporto dati reperibile in commercio oppure come download dalla homepage su [www.ws-schaefer.de](http://www.ws-schaefer.de). La fornitura include anche la documentazione per l'uso. Salvo diversamente concordato tra le parti, la documentazione d'uso può essere rilasciata a nostra scelta sotto forma di manuale d'uso oppure su un supporto dati. Non è dovuta una cessione del codice sorgente del software.

#### **2. Diritti di utilizzo del software**

- a. Per il conferimento di diritti di utilizzo del software si applicano le rispettive condizioni di licenza del software.
- b. Salvo diversamente concordato, al cliente viene conferito un semplice diritto di utilizzo a tempo indeterminato del software fornito. Tale diritto di utilizzo, in

manca di altri accordi, autorizza il committente ad utilizzare il software su un unico PC (licenza per singolo utente).

- c. Non si conferiscono ulteriori diritti, in particolare relativi alla riproduzione oltre la misura indispensabile all'uso previsto dal contratto. Ad eccezione del diritto di eliminazione di guasti, il cliente non ha diritto ad effettuare alcuna modifica del software. Il diritto di eliminazione di errori da parte del cliente si applica solo se l'eliminazione stessa è stata precedentemente rifiutata da noi o in caso di fallimento da parte nostra in tal senso. È consentita la riproduzione di una copia di sicurezza del software da parte del cliente, così come la riproduzione nell'ambito della consueta protezione dei dati per garantire un funzionamento del software conforme alle disposizioni. È consentita la decompilazione del software ai sensi delle regole di cui all'art. 69e UrhG (Legge tedesca sul diritto d'autore).
- d. Al cliente si conferiscono i diritti di utilizzo sulle correzioni del programma effettuate che gli spettano sulla versione originale del programma.

### 3. Garanzia

Per il diritto all'adempimento tardivo, in caso di consegna del software, si applica in aggiunta quanto segue:

- a. Ci riserviamo il diritto di effettuare rettifiche successive nei locali del cliente. Adempiamo al nostro obbligo di rettifica successiva anche mettendo a disposizione del cliente, sulla nostra homepage, un aggiornamento dotato di routine di installazione automatica e offrendo al cliente assistenza telefonica per la risoluzione di eventuali problemi di installazione.
- b. Qualora non fossimo in grado di provvedere all'eliminazione di difetti o ad una consegna successiva priva di difetti, indicheremo al cliente le possibilità di aggirare i difetti. Se queste risultano ragionevoli per il cliente, le possibilità di aggiramento dei difetti fungono da adempimento tardivo. Gli aggiramenti di difetti sono temporanei superamenti di un difetto o di un guasto senza intervento nel codice sorgente.
- c. Ove necessario, in caso di rettifiche successive, viene adattata anche la documentazione per l'utente.

## **C. Condizioni particolari per lo sviluppo, la realizzazione e l'adeguamento di impianti di sollevamento**

### **I. Campo di applicazione**

Le seguenti condizioni speciali per lo sviluppo, la realizzazione e l'adeguamento di impianti ascensori si applicano come parte integrante delle Condizioni Generali di cui al punto A. a tutti i contratti stipulati con il cliente relativi allo sviluppo, alla realizzazione e all'adeguamento di componenti di hardware e/o software per ascensori (di seguito „Impianti di sollevamento“).

### **II. Oggetto del contratto**

1. Oggetto del contratto è lo sviluppo e la realizzazione di un impianto di sollevamento o di singoli componenti di un impianto di sollevamento costituito da componenti di hardware e software o dall'adeguamento alle specifiche esigenze del cliente, come pure il rilascio di una documentazione per l'utente.
2. Innanzitutto, realizziamo un capitolato degli oneri sulla base delle disposizioni relative agli obiettivi e delle funzioni concordate dell'impianto di sollevamento da realizzare. Le funzioni e le specifiche che l'impianto deve presentare, a seguito dell'autorizzazione del capitolato d'oneri da parte del cliente secondo i criteri del regolamento di cui al punto 6., derivano esclusivamente dal capitolato d'oneri.
3. Il montaggio, l'installazione o la configurazione nell'impianto di sollevamento sono dovuti solo se espressamente concordato.

### **III. Entità della fornitura e diritti di utilizzo del software**

1. La fornitura del software sviluppato, incluse le correzioni del programma, avviene sotto forma di codice dell'oggetto su un supporto dati reperibile in commercio oppure come download dalla homepage [www.ws-schaefer.de](http://www.ws-schaefer.de). La fornitura include anche la documentazione per l'uso. Salvo diversamente concordato dalle parti, a nostra discrezione la documentazione d'uso può essere rilasciata sotto forma di manuale d'uso oppure su un supporto dati. La cessione del codice sorgente di software al cliente non è dovuta.
2. Salvo diversamente concordato tra noi e il cliente, a quest'ultimo viene concesso un semplice diritto di utilizzo a tempo indeterminato per il software realizzato. Tale diritto di utilizzo, in mancanza di altri accordi, autorizza il cliente ad utilizzare il software su un unico PC (licenza per singolo utente).

3. Non sono concessi ulteriori diritti, in particolare quelli relativi alla riproduzione oltre la misura necessaria all'uso previsto da contratto. Ad eccezione del diritto di eliminazione di errori, il cliente non ha diritto ad effettuare alcuna modifica del software. Il diritto di eliminazione di errori da parte del cliente si applica solo se l'eliminazione stessa è stata precedentemente rifiutata da noi o in caso di fallimento da parte nostra in tal senso. È consentita la riproduzione di una copia di sicurezza del software da parte del cliente e la riproduzione nell'ambito della consueta protezione dei dati per garantire un funzionamento del software conforme alle disposizioni. È consentita la decompilazione del software ai sensi delle regole di cui all'art. 69e UrhG (Legge tedesca sul diritto d'autore).
4. Al cliente vengono conferiti i diritti di utilizzo sulle correzioni del programma effettuate che gli spettano sulla versione originale del programma.

#### **IV. Nomina dei responsabili di progetto**

1. Sia per noi che per il cliente, prima dell'inizio dei lavori, sussiste l'obbligo di nomina di un direttore di progetto. Le misure necessarie per la realizzazione del software vengono concordate dai direttori di progetto. La responsabilità per la realizzazione del software ricade su di noi. I rispettivi direttori di progetto sono tenuti a nominare entro 3 giorni dalla stipula del contratto il rispettivo partner contrattuale.
2. I direttori di progetto si incontrano regolarmente, almeno una volta al mese, al fine di predisporre, adottare e protocollare le decisioni necessarie.

#### **V. Obblighi di collaborazione**

1. Durante lo sviluppo e la realizzazione dell'impianto di sollevamento, il cliente è tenuto a cooperare nella misura necessaria, in particolare mettendo puntualmente a disposizione le informazioni necessarie alla realizzazione del sistema in merito alle proprie esigenze, alle condizioni ambientali e ai requisiti da rispettare previsti dalle disposizioni aziendali e di legge. Qualora i lavori non potessero essere eseguiti da parte nostra nei locali, il cliente è tenuto a mettere a disposizione nostra e dei nostri dipendenti, per tutta la durata dei lavori e a proprie spese, gli strumenti di lavoro necessari (per es. adeguati locali, postazioni di lavoro, schermi, strumenti per la documentazione, ecc.) corrente elettrica e cavi di telecomunicazione.
2. Altri obblighi di cooperazione del cliente sono indicati nel piano di progetto concordato tra le parti contrattuali.

## VI. Autorizzazione del capitolato d'oneri

1. Dopo la stesura del capitolato d'oneri, questo deve essere autorizzato dal cliente. Dopo la stesura per iscritto, mettiamo a disposizione del cliente il capitolato d'oneri. Il cliente è tenuto ad autorizzare il capitolato d'oneri entro un mese dalla data di ricezione. Tale autorizzazione avviene per iscritto. L'autorizzazione presuppone un controllo del capitolato d'oneri. L'autorizzazione deve essere concessa se nel capitolato d'oneri sono state sufficientemente trasferite le disposizioni relative agli obiettivi e alle funzioni concordate. Se il cliente non dichiara l'autorizzazione del capitolato d'oneri entro la scadenza prestabilita, abbiamo il diritto di stabilire un'opportuna scadenza per l'autorizzazione da parte del cliente. L'autorizzazione è da ritenersi conferita se, entro la data di scadenza, il cliente non concede l'autorizzazione per iscritto né indica per iscritto quali sono le mancanze del capitolato d'oneri ancora da eliminare. Informeremo espressamente il cliente in merito a tale conseguenza legale al momento della definizione della scadenza.
2. Dopo la concessione dell'autorizzazione, il capitolato d'oneri diviene parte integrante del contratto.

## VII. Modifiche durante l'esecuzione dei lavori / Change Request Management

1. I direttori di progetto possono concordare modifiche di comune accordo. Gli accordi devono essere protocollati e firmati da entrambi i direttori di progetto. Nel caso in cui non venissero stipulati accordi relativi al compenso oppure alle altre disposizioni contrattuali, in particolare ai piani temporali delle modifiche concordate, tali modifiche devono essere eseguite nell'ambito delle disposizioni contrattuali fino a quel momento concordate.
2. Se le parti non raggiungono alcun accordo in merito alle modifiche richieste da una delle parti contraenti, si applica quanto segue:

Il cliente ha diritto ad avanzare nei nostri confronti richieste di modifica fino al collaudo dell'impianto di sollevamento. Le richieste di modifica devono venirci presentate per iscritto. Provvederemo quindi ad esaminare la richiesta di modifica. Accetteremo le modifiche richieste dal cliente, nella misura in cui queste non risultino irragionevoli nell'ambito delle nostre capacità di prestazione aziendale. Dopo 14 giorni dall'arrivo della richiesta di modifica, comunicheremo al cliente se:

- la richiesta di modifica viene accolta ed eseguita secondo le regole fino a quel momento previste dal contratto.
- La richiesta di modifica influisce su regole contrattuali, per es. prezzo, scadenze di esecuzione, ecc.: in tal caso comunicheremo al cliente a quali condizioni è possibile eseguire la modifica. La modifica deve essere eseguita solo se il cliente, entro 14 giorni dall'arrivo della comunicazione a noi destinata, accetta la modifica alle condizioni da noi comunicate.
- La valutazione della richiesta di modifica è ampia in termini di fattibilità: in questo caso, potremmo vincolare la valutazione della modifica al pagamento da parte del cliente delle spese di valutazione. È nostro obbligo, in un caso simile, comunicare al cliente il tempo necessario e i costi di tale valutazione. L'incarico di valutazione viene conferito solo previo incarico scritto da parte del cliente in merito alla stessa.
- La richiesta di valutazione viene respinta.

Qualora non rispondestimo entro 14 giorni dall'arrivo della richiesta di modifica, tale richiesta è da ritenersi respinta.

## VIII. Collaudo

1. L'impianto di sollevamento sviluppato viene consegnato dopo essere stato ultimato. Dopo l'ultimazione e la consegna oppure, nel caso in cui l'installazione dell'impianto di sollevamento spetta a noi, dopo l'installazione dell'impianto sviluppato o dei componenti sviluppati di un impianto di sollevamento, l'impianto viene collaudato.
2. Il cliente collauderà entro un mese l'impianto di sollevamento da noi sviluppato e realizzato oppure i componenti sviluppati dell'impianto. Il termine decorre a partire dalla nostra comunicazione scritta al cliente che dichiara che l'impianto di sollevamento è funzionante oppure, se l'installazione dell'impianto di sollevamento spetta a noi, dal momento in cui viene conclusa l'installazione e tale completamento dell'installazione è stato comunicato per iscritto al cliente.
3. Il collaudo presuppone una prova di funzionamento dell'impianto.
4. Il tipo, l'entità e la durata della prova di funzionamento vengono stabiliti dai direttori di progetto prima dell'esecuzione, salvo requisiti già concordati nell'ambito del contratto.

5. La prova di funzionamento è eseguita con successo se l'impianto di sollevamento soddisfa i requisiti previsti dal capitolato d'onere oppure se sono presenti solo difetti irrilevanti.
6. Se il cliente non dichiara in tempo il collaudo, abbiamo diritto a stabilire un'altra scadenza opportuna entro cui presentare la dichiarazione. Allo scadere di tale termine, l'impianto è da ritenersi collaudato se il cliente né dichiara per iscritto il collaudo né indica per iscritto quali sono i difetti che devono ancora essere eliminati. Informeremo il cliente in merito a tale conseguenza legale al momento della fissazione della scadenza.

### **IX. Disposizioni complementari relative alla garanzia**

In merito al diritto di adempimento tardivo, in caso di sviluppo, realizzazione o adeguamento di software si applicano le seguenti disposizioni complementari:

1. Ci riserviamo il diritto di effettuare rettifiche successive nei locali del cliente. Adempiamo al nostro obbligo di rettifica anche mettendo a disposizione sulla nostra homepage un aggiornamento dotato di routine di installazione automatica e offrendo al cliente assistenza telefonica per la risoluzione di eventuali problemi di installazione.
2. Se non fossimo in grado di provvedere all'eliminazione di difetti o ad una consegna successiva priva di difetti, indicheremo al cliente le possibilità di aggirare i difetti. Se queste risultano ragionevoli per il cliente, le possibilità di aggiramento dei difetti assumono il valore di adempimento tardivo. Gli aggiramenti di difetti sono temporanei superamenti di un difetto o di un guasto senza intervento nel codice sorgente.
3. Ove necessario, in caso di rettifiche successive, viene adattata anche la documentazione per l'utente.

## **D. Condizioni par**

### **I. Campo di applic**

Le seguenti condiz  
applicano come pa  
stipulati con il clien  
e/o software da no  
regole non si appli  
per un impianto di

### **II. Descrizione dell**

1. Il serviz  
installat  
distanza  
alla ma
2. La man  
il funzio
3. La man  
nella mi  
compor

### **III. Requisiti di pre**

1. Gli inte  
segueni
2. Abbiam  
realizza  
adegua
  - a) se è  
funz  
stat
  - b) opp  
dell'  
com